

gennaio
febbraio 1970

Bollettino 5

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

Perchè la « pubblicità » dell'attività del Consiglio	pag. 1
Una riforma urgente a tutela della professione .	» 2
Attività del Consiglio	» 5
Il nuovo Consiglio	» 5
Le cariche	» 5
Le commissioni	» 5
Designazione per la commissione edilizia del Comune di Savigno	» 6
Rapporti con i colleghi bolognesi	» 6
Regolamento per i procedimenti disciplinari .	» 7
Rapporti con i Consigli del Distretto	» 7
Riforme - Programmi di lavoro	» 8
Esami di procuratore legale	» 9
Una iniziativa del Consiglio	» 10
Concorsi e premi	» 10
Spiccioli	» 11
Curatele fallimentari	» 13
Una rettifica	» 15
I nostri scomparsi nel 1969	» 15
Si racconta che	» 16

PER
affiss
riter
come
negli
che
retta
tato
con
Sare
si fo
cosci
lità
più
lavo
di n
ziava
al la
Con
sia r
infa
conf
di c
scor
inte
dev
deli
col
tutt
legg
Uni
ma
tan
razi
imp

PERCHE' LA « PUBBLICITA » DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha deliberato di dare notizia ai Colleghi, anche mediante affissione all'albo, per estratto o per riassunto, di tutte quelle delibere che riterrà di volta in volta pubblicabili, nel rispetto della dovuta riservatezza.

Ordinati da gran tempo come organi essenzialmente disciplinari e come custodi degli albi, i Consigli degli Ordini forensi sono stati chiamati negli anni recenti ad occuparsi sempre più di frequente anche di quelli che possiamo chiamare, sicuri di non essere fraintesi, *i problemi d'una retta politica dell'avvocatura.*

E con l'aggravarsi della crisi della giustizia, i Consigli hanno interpretato il disagio della categoria forense promuovendo assemblee, incontri con gli altri operatori della giustizia, comitati ora di studio ora d'azione. Sarebbe stato, del resto, per lo meno singolare che i Consigli dell'Ordine si fossero rinchiusi in una loro torre d'avorio mentre tutt'intorno la coscienza pubblica veniva scoprendo con inquietudine e talora con incredulità le crescenti carenze che danno alla nostra giustizia un aspetto sempre più asfittico.

Tutto ciò non ha significato soltanto un aumento quantitativo nel lavoro dei Consigli (ai quali oggi una lunga seduta alla settimana minaccia di non bastare più, mentre in tempi non tanto lontani le riunioni si distanziavano di due o tre settimane); ma ha comportato soprattutto l'aggiungersi, al lavoro tradizionale, di argomenti e materie di interesse generale, che i Consigli ormai non possono più ignorare.

Ora, questo tipo di lavoro è giusto che, proprio per la sua natura, sia reso noto e sia conosciuto da tutti gli iscritti all'Ordine. Solo da questi infatti può venire al Consiglio quel giudizio, quel paragone, ed anche quel conforto che propriamente risiede nella *pubblica opinione*, presidio primo di ogni autentica dialettica democratica. E avvocati e procuratori costituiscono, nel loro insieme, la pubblica opinione dalla quale, nelle questioni di interesse generale, il Consiglio può e deve trarre ispirazione, ed alla quale deve rendere conto.

Per questo, il Consiglio ha riconosciuto che il rendere pubbliche le deliberazioni in tutte le materie di interesse generale è un atto coerente col nuovo tipo di responsabilità che esso si trova ad affrontare. È bene che tutti sappiano quale posizione il Consiglio assumerà sul progetto di nuova legge professionale; o sull'ordinamento dell'assistenza; o sui rapporti tra Università e professione. Ed è augurabile che ciascuno senta il desiderio, ma soprattutto la responsabilità, di prender posizione, manifestando altrettanto pubblicamente (e non con la mortificante consuetudine della mormorazione anonima) il suo consenso o il suo dissenso, nelle forme civili che impone l'appartenenza ad un Ordine di antichissima civiltà.

Quel che invece continuerà a non esser reso pubblico sarà tutto il

lavoro del Consiglio che comunque, *anche indirettamente*, possa investire principii di intangibile riservatezza. Il Consiglio, anche quando si fa giudice ed anzi specialmente quando si fa giudice, è custode dell'onore personale degli iscritti all'albo. In nessuna occasione, e per nessun motivo, il Consiglio può venir meno al dovere di *assoluto riserbo* che copre ogni deliberazione in cui affiori una questione di persone, iscritte o non all'albo. Questa precisazione, a rigore non necessaria data la sua ovvia evidenza, vuole essere tuttavia una conferma del rigore con il quale il Consiglio tutelerà gelosamente, senza differenza alcuna, il rispetto dovuto alle persone.

UNA RIFORMA URGENTE A TUTELA DELLA PROFESSIONE

Nel corso dell'adunanza del 25 febbraio 1970 il Consiglio di Bologna (come già aveva fatto il 17 febbraio quello di Trieste e come certamente faranno molti altri Consigli) ha deliberato di associarsi ad un voto espresso il 27 gennaio 1970 dal Consiglio Forense di Torino, comunicato al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Curie, al Ministero di Grazia e Giustizia, e così formulato:

« ritiene assolutamente necessaria una riforma urgente dei due istituti dell'ammissione alla pratica forense e della ammissione al patrocinio dinanzi alle Preture, riforma che dovrebbe tradursi in una nota semplicissima, più o meno così congegnata: " per l'ammissione alla pratica forense e, a maggior ragione, per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle Preture, occorre aver conseguito la laurea in giurisprudenza superando gli esami di istituzioni di diritto privato, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale e diritto commerciale " ».

I PRECEDENTI

Non può comprendersi il valore e l'importanza della proposta, se non si pone mente alla recente riforma degli studi universitari operata con la legge 11 dicembre 1969 n. 910 — alla quale espressamente si riportava la mozione del Consiglio di Torino — comunemente conosciuta come « provvedimenti di liberalizzazione dei piani di studi universitari ».

La legge 910, considerata anche come « legge stralcio » della più ampia ed organica riforma universitaria in atto, o quanto meno come una « anticipazione » di tale riforma, così ha disposto all'art. 2:

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

In altre parole, ogni studente ha la facoltà di indicare quali esami vorrà sostenere e quali no, purché il numero complessivo non muti, sostituendo a talune materie tipiche della propria facoltà altre materie di facoltà diverse. Ad esempio, lo studente di legge deve comunque sostenere 21 esami, ma può sostituire al diritto civile l'anatomia, al diritto penale la tecnica delle costruzioni, al diritto amministrativo la botanica, ecc.

Un temperamento astrattamente sufficiente alla possibilità di sostenere 21 esami, *nessuno* dei quali inerente a materie per così dire *professionali*, è offerto dal secondo comma del citato art. 2 della legge n. 910. Per esso, il consiglio di facoltà può non accettare qualsiasi piano di studio « personale », appunto perché non sufficientemente idoneo alla « preparazione professionale dello studente ». Questo potere demandato ai consigli di facoltà è stato opportunamente interpretato nel senso che ciascuna facoltà predispone l'elenco di alcune materie *fisse* (secondo la vecchia terminologia universitaria, meglio si potrebbe dire « obbligatorie »), consentendo allo studente di scegliere liberamente le altre, « facoltative ». Rispetto al sistema precedente ciò che è mutato è il rapporto tra le materie obbligatorie e quelle facoltative: prima, all'incirca, vi erano 18 obbligatorie e 3 facoltative; oggi potrebbero esservi cinque o sei obbligatorie e tutte le altre facoltative.

IL PERICOLO PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE

È però accaduto che in due grandi università italiane il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza ha dichiarato « facoltativo » l'esame di diritto processuale penale, evidentemente ritenendolo non essenziale ai fini della « formazione culturale e di preparazione professionale dello studente ».

Al vaglio di questa singolare esperienza si è dunque constatato che, in teoria, una facoltà di giurisprudenza potrebbe « sfornare » dei laureati che non hanno sostenuto esami di materie professionali essenziali: se già è caduto il diritto processuale penale, potrebbe qua venir meno il diritto civile, là il diritto amministrativo, e così via.

Ebbene, come si potrebbe oggi legalmente rifiutare l'iscrizione al registro dei praticanti procuratori, con o senza diritto al patrocinio pretorile, al laureato in legge che è del tutto a digiuno di diritto processuale civile o di diritto penale?

È noto il tentativo di certi Ordini professionali, posto in essere lo scorso anno, di rifiutare l'iscrizione all'albo ai neo-diplomati i quali, avvalendosi di altro tipo di liberalizzazione degli studi, non avevano sostenuto esami di materie professionali fondamentali (in particolare, come si ricorderà, il tentativo coinvolse i neo-geometri); è anche noto che, come era prevedibile, gli Ordini professionali dovettero alla fine cedere, non avendo ovviamente il potere di disapplicare la legge.

Da qui la preoccupazione dei Consigli degli Ordini forensi e quindi

l'immediata presa di posizione, espressa con quel *voto*, rappresentato anche direttamente al Ministro di Grazia e Giustizia, riportato all'inizio di queste note.

I Consigli Forensi non potevano riporre ogni speranza sul congegno dell'esame da procuratore, nel senso di accontentarsi di sottoporre in quella sede, al vaglio della conoscenza delle materie professionali essenziali, i futuri procuratori legali e avvocati: anche l'esercizio professionale dinnanzi alle Preture comporta responsabilità sociali che non si possono ignorare. Se, come sembra, si vuole fare della demagogia nelle università, il senso di responsabilità deve prevalere almeno fuori delle università.

LEGITTIMA DIFESA

Il « voto » espresso dai Consigli Forensi è « reazionario »? Può essere visto come atteggiamento involutivo rispetto al movimento di liberalizzazione delle università, del quale la legge 910 non è che l'avanguardia?

Abbiamo voluto sentire il parere di alcuni docenti e di alcuni studenti; e dobbiamo con soddisfazione riferire che, sebbene con diverse motivazioni ed anche con qualche riserva, la presa di posizione dei Consigli Forensi è stata in generale compresa e approvata.

In particolare, i docenti interpellati hanno tenuto a sottolineare che, almeno per il momento, il problema non si pone per l'Università di Bologna, avendo la Facoltà di giurisprudenza incluso nell'elenco delle materie « obbligatorie » non soltanto tutte quelle che tradizionalmente attengono all'esercizio professionale forense, ma anche discipline che sono apparse indispensabili per l'eventuale attività giudiziaria dei prossimi laureati, ad esempio « diritto costituzionale » e « diritto commerciale ». È comunque apparso giusto e prudente l'atteggiamento dei Consigli Forensi, perché in astratto permane sempre la possibilità che taluno si laurei, e pretenda poi di esercitare la libera professione, senza avere sostenuto qualche esame fondamentale.

Non diversamente si sono espressi gli studenti, i quali hanno compreso la « logica interna » degli Ordini Forensi; se qualche riserva hanno manifestato, questa riguarda l'imperfezione della « legge stralcio », nel senso che non consente ancora di scegliere degli indirizzi di laurea precisi (è chiaro che lo studente il quale prevede di dedicarsi ad attività professionali del tutto diverse da quella dell'esercizio forense, non vede di buon occhio l'inclusione, ad esempio, proprio del diritto processuale civile o penale); ma tali riserve non toccano la presa di posizione dei Consigli degli Ordini forensi.

Per quanto ci riguarda, crediamo che il *voto* espresso dal Consiglio di Torino e ribadito dal nostro Consiglio sia, in ultima analisi, una... reazione non tacciabile di involuzione, perché adeguata al fine che intende

tutelare e contenuta (o « proporzionata ») nei limiti della causa che l'ha suscitata (la legge 910); insomma, una reazione non punibile perché rispondente a tutti i più autentici crismi di una *legittima difesa* della nostra professione. (a. m.)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(adunanze: 4 febbraio - 11 febbraio - 18 febbraio - 25 febbraio 1970)

IL NUOVO CONSIGLIO

A seguito delle elezioni del 25 e del 29 gennaio 1970, è risultato così composto:

RICCARDO ARTELLI
GIORGIO BARBIERI
RUGGERO BENINI
FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI
MARIO CAGLI
ENRICO GHEZZI
PIERO LOLLI
SALVATORE MAUCERI
ACHILLE MELCHIONDA
FEDERICO MINELLI
ANGIOLA SBAIZ
GERARDO SANTINI
PIETRO VALENZA
ALBERTO ZOBOLI

LE CARICHE

Presidente: SALVATORE MAUCERI - *Tesoriere:* PIETRO VALENZA -
Segretario: ENRICO GHEZZI.

LE COMMISSIONI

Per una maggiore funzionalità del Consiglio sono state costituite alcune Commissioni, delle quali fa parte di diritto il Presidente, cui è stato demandata la « ordinaria amministrazione » delle rispettive materie; le Commissioni, tuttavia, tengono costantemente informato il Consiglio della loro attività e al Consiglio stesso sottopongono preventivamente ogni questione di particolare interesse; le materie attribuite a tali Commissioni sono:

la revisione degli albi; i rapporti con gli Uffici giudiziari;
la biblioteca; la redazione del « Bollettino ».

DESIGNAZIONE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI SAVIGNO

Richiestone dal Sindaco del Comune di Savigno, il Consiglio ha indicato i seguenti colleghi, fra i quali il Comune stesso sceglierà, a proprio giudizio, un componente per la Commissione edilizia:

ARRIGO GABELLINI - FRANCESCO PAOLUCCI
LUIGI M. ROGARI - SILVANO SERENI.

RAPPORTI CON I COLLEGHI BOLOGNESI

Il Consiglio ha deciso di tenere periodiche consultazioni — almeno ogni due mesi — con i colleghi di Bologna.

Tali consultazioni si terranno nella sede del Consiglio ed avranno la natura di « incontri » tra il Consiglio e gli iscritti, durante i quali ogni collega potrà rivolgere istanze, avanzare proposte, chiedere chiarimenti.

Si è insomma stabilito di tenere più frequenti e stretti rapporti, senza le solenni formalità della Assemblea, fra colleghi chiamati, attraverso il voto, alle responsabilità della « gestione » dell'Ordine di Bologna, e colleghi iscritti agli Albi. Se la similitudine è possibile, si potrebbe dire: stretta collaborazione fra elettori ed eletti.

Questa decisione vuole anche sostituire un tentativo analogo che negli scorsi anni è risultato incompreso: quello del « consigliere di turno », nei locali del Consiglio, di un consigliere a disposizione di chiunque, iscritto o estraneo, desiderasse un contatto con il Consiglio.

Ma può dirsi di più. La decisione degli « incontri » è nata anche dalla constatazione della sostanziale insensibilità, nella grandissima maggioranza dei nostri colleghi, per i problemi che riguardano l'intero Ordine e che si pretende siano esclusivamente demandati al Consiglio. Insensibilità che è obiettivamente denunciata dal numero dei votanti alle elezioni del Consiglio (all'incirca, un quarto degli iscritti), dalla superficialità di talune critiche che nei « corridoi » (comodissima sede del pettegolezzo irresponsabile) formano oggetto del conversare, e dal ricorrente luogo comune per il quale: « il Consiglio non fa niente, non serve a niente, non si interessa delle cose essenziali che ci riguardano ».

È vero? È soltanto presupposto? Si tratta di incomprendimento, di cattiva volontà, di « frattura » fra (ci si passi l'espressione) « base » e « vertice »?

Il Consiglio solleciterà, cercherà un « colloquio » frequente e (così spera) utile per tutti. Si vedrà poi se è il Consiglio che non funziona a dovere o se sono gli iscritti che non sono in grado di farlo funzionare come mostrano di desiderare.

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso della prima adunanza il Consiglio ha riconfermato la validità del « regolamento » interno, in materia di procedimenti disciplinari, che da anni viene seguito per il più sollecito svolgimento di tali procedimenti.

Trattandosi di regole che, in astratto, interessano tutti gli iscritti, ne riportiamo il testo integrale:

1°) Non appena presentato il reclamo contro il professionista, verrà dato inizio ad una fase deliberativa del reclamo stesso.

Il Presidente, sia personalmente, sia attraverso un Consigliere all'uopo delegato dovrà esaminare la posizione e potrà tentare la conciliazione della vertenza, e interrogare gli interessati e le persone indicate dagli stessi. Il Presidente è facoltizzato alla archiviazione del reclamo.

2°) Il Presidente, se non delibera l'archiviazione, rimetterà il reclamo per ulteriore esame collegiale al Consiglio.

Al Consiglio stesso spetta di deliberare o per l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista, o per l'archiviazione del reclamo.

Nell'ipotesi che il Consiglio deliberi l'inizio del procedimento disciplinare, verranno applicate le regole di cui all'art. 47 delle norme di attuazione, in materia di istruttoria della legge professionale.

In conseguenza dell'esito di tale istruttoria il Consiglio potrà revocare la propria delibera di apertura del procedimento disciplinare.

In tale ultimo caso, della revoca sarà data formale comunicazione tanto all'interessato quanto al P.M.

3°) Esaurita l'istruttoria, e nell'ipotesi che il Consiglio ritenga di deliberare l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente nominerà il Consigliere relatore e fisserà l'udienza dibattimentale, attenendosi alle norme di legge vigente (art. 17 legge professionale).

RAPPORTI CON I CONSIGLI FORENSI DEL DISTRETTO

Il Consiglio di Bologna si renderà promotore di una riunione (che sarà la prima di una serie costante di analoghe iniziative, se in tal senso si avrà l'adesione degli invitati) con i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini Forensi del Distretto dell'Emilia-Romagna. Fra gli argomenti da trattare in tale occasione spicca la materia della « tenuta degli albi » e della « disciplina ».

Un più stretto e razionale collegamento fra i Consigli, ovvero una più organica collaborazione, dovrebbe valere a prevenire qualche inconveniente abbastanza frequente: un Collega che si cancella da un Albo, ad esempio per incompatibilità, e si iscrive ad altro Albo vicinioro, oppure, sospeso per provvedimento cautelare, esercita di fatto in altra sede, ecc.

La vigente legge professionale non prevede il collegamento al quale il

nostro Consiglio vorrebbe dare vita; ma neppure lo vieta. Potrebbe, da questa iniziativa, derivarne una esperienza utile per una riforma della legge professionale. Perché escludere che ci si avvii verso una sorta di Consiglio forense regionale, o verso una costante « conferenza regionale » (o « conferenza distrettuale ») dei singoli Consigli?

Come è noto, esiste già un organismo « de facto », che funziona — ora bene, ora a rilento — da parecchi anni: l'Unione delle Curie (cioè, una « conferenza » tra i Consigli forensi delle città sedi di Corte d'Appello). Vi è anzi una corrente propensa a premere per il riconoscimento legale, nella futura legge professionale, di questa « Unione delle Curie ».

La oramai prossima istituzione delle Regioni amministrative a statuto ordinario potrebbe appunto suggerire l'eventualità della creazione di una « Unione regionale delle Curie ».

È, per ora, soltanto una idea... Ne riparleremo...

RIFORME - PROGRAMMI DI LAVORO

Fingere di ignorare che viviamo tempi di profonde esigenze innovatrici sarebbe impossibile. La « crisi » della giustizia non è un'opinione: è una realtà, riconosciuta anche nei più alti e responsabili magisteri, una realtà che ci perseguita, della quale prendiamo atto ogni giorno, più volte al giorno; non c'è forse colloquio fra avvocato e cliente che non imponga un costante richiamo di questa realtà. Rimanere inerti, spettatori rassegnati e impotenti, è oramai una forma di complicità gravissima. Se non si può fare tutto, se non si può fare molto, almeno il poco che ciascuno di noi può, nell'ambito delle proprie capacità e disponibilità, deve farlo, con fermezza e coerenza.

È espressione di questa presa di coscienza, ad esempio, la seguente delibera del nostro Consiglio:

approva all'unanimità di farsi promotore di una conferenza nazionale sui problemi della giustizia, da tenersi possibilmente in Bologna, a tale scopo avvalendosi anche dell'ausilio degli altri Consigli degli Ordini della Regione che saranno all'uopo interessati, e predisponendo iniziative dirette ad interessare nel miglior modo gli iscritti allo studio ed al dibattito sui problemi fondamentali rispetto ai quali l'Ordine forense deve assumere posizione nei confronti del Governo (come, ad esempio, i problemi dell'ordinamento giudiziario, di un rinnovamento di fondo delle procedure, del costituendo Tribunale della famiglia, ecc.).

Per quanto, più in particolare, riguarda il riassetto della legislazione professionale:

Il Consiglio considera con carattere di assoluta priorità e irrinunciabilità l'attualità del problema della riforma della legge professionale, e adotterà tutti i provvedimenti più idonei (se del caso, previo interpello della Assemblea) per porre tali problemi all'attenzione del legislatore e per

accelerarne la soluzione; in particolare, proporrà di inserire fra i temi del prossimo Congresso Nazionale Forense l'argomento della riforma della legge professionale.

La realtà è che di riforma (o, se si preferisca, di « adeguamento ») della legge professionale si parla da venti anni. Esistono progetti, organici o no, esistono voti, esistono promesse. Ma siamo ancora disciplinati dalla legge del 1937, con i soli piccoli ritocchi (più nominali che istituzionali) dell'immediato dopoguerra .

Vi è oramai il sospetto che lo stesso schema di riforma indicato da anni come il modello della nuova legge professionale (per intenderci, quello approvato nel 1953 dalla c.d. « commissione Calamandrei »), sia già superato e inadeguato alle attuali esigenze dell'Ordine forense.

Da questo sospetto l'esigenza di una più precisa informazione. Quale è, oggi, il progetto o disegno di legge giacente in qualche cassetto di qualche Commissione parlamentare? A che punto dell'*iter* di approvazione si trova? È accettabile o va emendato?

Anche questo, dunque, è un discorso qui appena accennato, che ci riserviamo di portare avanti con chiarezza e oculatezza. È un discorso nel quale speriamo vorranno inserirsi i nostri colleghi, quelli almeno che hanno a cuore la sorte della professione che esercitano non soltanto come « mestiere ».

Gli argomenti sono numerosissimi e più attuali che mai. Ad esempio: albi « aperti » o « chiusi »? Studi professionali tradizionali, cioè « personali » o a carattere « societario »? Unificazione degli albi dei procuratori legali degli avvocati, o ulteriore distinzione? Diventare « cassazionisti » per anzianità o per esami?

Se questo tema sarà ripetutamente dibattuto in seno al Consiglio, non meno lo sarà in questo Bollettino. Se ci sarà chi vorrà darci idee, suggerire spunti, dibattere e fare fermentare l'argomento, la discussione risulterà ancora più ricca, utile e positiva.

ESAMI DI PROCURATORE LEGALE

LA COMMISSIONE:

Dott. CORRADO DE ROBERTIS - Presidente di sezione della Corte d'Appello di Bologna - *presidente*.

Dott. GIORGIO GALBIATI - Sost. Procuratore Generale della Repubblica - *effettivo*.

Avv. Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Bologna - *effettivo*.

Avv. SALVATORE MAUCERI - Presidente Consiglio Ordine Forense di Bologna - *effettivo*.

Avv. MARIO CAGLI - Consigliere Ordine Forense di Bologna - *effettivo*.

Dott. CARLO FALQUI MASSIDDA - Consigliere di Corte d'Appello - *supplente*.
Dott. PIER LUIGI LEONI - Sost. Procuratore Generale della Repubblica -
supplente.

Avv. Prof. LORENZO SPINELLI - Straordinario di Diritto Ecclesiastico nell'Università di Bologna - *supplente*.

Avv. WALTER VILLA - Foro di Bologna - *supplente*.

Avv. FRANCESCO ZUCCONI - Foro di Bologna - *supplente*.

Le domande di ammissione agli esami, corredate dei necessari documenti, dovranno essere presentate entro il 9 aprile 1970.

Le prove scritte avranno luogo il 25 maggio 1970 (diritto civile e amministrativo) e il 26 maggio 1970 (procedura civile e penale).

UNA INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA

Il Consiglio, rendendosi partecipe delle preoccupazioni rappresentate da alcuni giovani laureati in giurisprudenza, inerenti la prossima scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione annuale degli esami da procuratore (9 aprile 1970) e delle difficoltà di potere ottenere, entro il suddetto termine, la documentazione necessaria, la cui consegna è stata ritardata a causa delle note agitazioni universitarie dello scorso anno, dà mandato al Presidente di sottoporre, con procedura d'urgenza, la questione all'esame del competente Ministero.

In tal senso il Presidente ha già provveduto, inviando al Ministro di Grazia e Giustizia una lettera intesa a prospettare l'opportunità di un breve rinvio della data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e relativi documenti.

È in effetti accaduto che lo scorso anno parecchie Università (fra le quali quella di Bologna) si trovarono in condizione di non poter fare sostenere gli esami di laurea nella sessione di febbraio, perché le Università erano occupate dagli studenti in agitazione. Con apposito decreto ministeriale gli esami di laurea vennero prorogati, ed effettuati, alla fine di marzo e prima decade di aprile.

Se il termine di presentazione delle domande e dei certificati di laurea non sarà, per quest'anno, prorogato, molti giovani laureati si troveranno a perdere un anno, per uno scarto di pochissimi giorni. Poiché già lo scorso anno il Ministero, per i medesimi motivi, concesse una cospicua proroga dello stesso termine, è auspicabile che vorrà nuovamente aderire a questa esigenza.

CONCORSI E PREMI

PREMIO SCOTA

Il Presidente della *Società di Patronato Liberati dal Carcere* della Provincia di Bologna, avv. Floriano Cioffi, comunica che anche nello scorso anno 1969 è stato assegnato il PREMIO SCOTA (istituito nel 1956 con erogazioni della Famiglia Scota e degli avvocati bolognesi, per onorare la memoria dell'avv. Nino

Bixio Scota, che fu pro-sindaco di Bologna e Consigliere dell'Ordine forense); il premio, ammontante a L. 47.000, è destinato all'ex-detenuto che abbia mostrato chiari segni di ravvedimento e si trovi in disagiate condizioni economiche. Vagliate numerose posizioni, il premio Scota è stato assegnato all'ex-detenuto M. F., dall'apposita Commissione così composta:

avv. Floriano Cioffi - presidente.

avv. Arrigo Gabellini - in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna.

rag. Giovanni Maranesi - in rappresentanza della Famiglia Scota.

don Alberto Bolognesi - cappellano delle carceri.

sig.na Narcisa Baglioni - segretaria.

PREMI MALCANGI

Il Consiglio nazionale forense ha indetto due concorsi con un premio di L. 1.000.000 ciascuno (rispettivamente, per una monografia di diritto penale ed una di diritto processuale penale), riservata agli avvocati e procuratori iscritti negli Albi per il 1970. Le monografie dovranno essere pubblicate non prima del 20 gennaio 1969 e non oltre il 30 settembre 1970. Solo se il concorrente è docente o assistente universitario sono previsti limiti di età (35 anni).

PREMIO ALBERTO VIGHI

È stato bandito il premio « Fondazione Alberto Vighi » per l'anno 1970 di L. 400.000. Possono concorrervi avvocati, procuratori, praticanti procuratori che, alla data del 20 maggio 190, non abbiano superato il 32° anno di età, e che presentino un lavoro sul tema « *Il procedimento civile in camera di consiglio avanti il Tribunale per i minorenni* ».

Maggiori notizie potranno essere fornite dalla segreteria del Consiglio.

SPICCIOLI

BILANCI

Sono stati approvati i bilanci consuntivo 1969 e preventivo 1970. Entrambi possono essere esaminati presso la segreteria dell'Ordine.

RISTAMPA DELL'ALBO

È in corso di pubblicazione il nuovo Albo degli avvocati e procuratori di Bologna, aggiornato al 28 febbraio 1970. I colleghi che desiderano apportare delle modifiche rispetto alla precedente edizione sono invitati a darne sollecita comunicazione alla segreteria.

In questo Bollettino riprenderemo la pubblicazione delle iscrizioni e cancellazioni dall'Albo, con decorrenza dal 1° marzo 1970, nel prossimo fascicolo.

CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio ha confermato nelle misure seguenti i contributi di iscrizione all'albo per l'anno 1970:

albo avvocati	L. 20.000
albo procuratori legali	L. 13.200
registro praticanti procuratori	L. 4.000

Il Consiglio nazionale forense ha invece aumentato a L. 3.000 il contributo di iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori. Essendo in corso, al riguardo, uno scambio di idee fra alcuni Consigli periferici, anche per avere maggiori ragguagli dal Consiglio nazionale, ci riserviamo tornare sull'argomento quando saremo in possesso di più precise notizie.

RISCATTO ANNUALITA' PER CONSEGUIMENTO PENSIONE

La legge 24 dicembre 1969, n. 991, relativa all'adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori, consente (ved. art. 8) agli iscritti che non raggiungano, al compimento del 65° anno di età, l'anzianità di iscrizione alla Cassa necessaria per ottenere la pensione, di riscattare le annualità mancanti (in non più di dieci), versando alla Cassa la somma di L. 80.000 per ogni anno.

Le annualità debbono essere relative a periodi nei quali era in atto l'iscrizione all'albo, e durante i quali vi è stato effettivo esercizio della professione.

Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti ai colleghi dalla segreteria del Consiglio.

MARCHE « CICERONE »

Si richiama l'attenzione dei colleghi sull'obbligo di provvedere all'uso delle marche di previdenza « Cicerone » in ogni atto per il quale l'apposizione del « Cicerone » sia dovuto.

Gli « evasori » più frequenti sono alcuni colleghi « penalisti », i quali non si peritano di pregare il pretore o il presidente del Collegio giudicante, o gli stessi cancellieri di udienza, di farli passare per difensori « d'ufficio » (esonerati, come tali, dall'uso della marca Cicerone), quando è evidente la loro qualifica di difensori « di fiducia » (ad esempio, per il fatto di non apparire come difensori d'ufficio in nessun precedente atto processuale). Questi tentativi non danneggiano soltanto coloro che vi ricorrono, ma anche tutti i colleghi; e sono comunque l'aspetto minore, sul piano del danno economico, rispetto a quello deontologico: denotano infatti una meschinità che male si concilia con il decoro che ogni professionista deve dimostrare sempre, nella vita pubblica e in quella privata.

CURATELE FALLIMENTARI
dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1970

- CAGNOLATI IVEN - commercio generi alimentari - G. D. D'Apote - sentenza 14-1-1969 - Curatore avv. Giancarlo Ghidoni.
- S.r.l. « CASA DI SPEDIZIONI TRANSPADANA » - G. D. D'Apote - sentenza 5-2-1969 - Curatore dott. proc. Giovanni Vivaldi.
- FRANCESCHINI BIANCA Ved. CABIANCA - Legatoria - G.D. Vannini - sentenza 14-1-1969 - Curatore avv. Giacomo Gargano.
- S.r.l. TRASCONTINENTAL Film - noleggio films - G. D. Oddone - sentenza 29-1-1969 - Curatore dott. proc. Carlo Spagnolo.
- VIGNOCCHI GIOVANNA - Autotrasporti - G. D. D'Apote - sentenza 14 gennaio 1969 - Curatore avv. Elvio Bencivenni.
- Soc. di fatto tra DE TONI GIUSEPPE - DE TONI SETTIMO ed altri - G. D. D'Apote - sentenza 14-1-1969 - Curatore avv. Elvio Bencivenni.
- D'ARIENZO ERMINIA - titolare bar - G. D. Oddone - sentenza 5-3-1969 - Curatore dott. proc. Battista Vittorio Destito.
- LORENZINI ERMANNINO - lavori di carpenteria - G. D. D'Apote - sentenza 3-3-1969 - Curatore dr. proc. Battista Vittorio Destito.
- S.a.s. BOLOGNESI RENZO & C. - commercio ingrosso tessuti - G. D. Oddone - sentenza 21-3-1969 - Curatore avv. Vincenzo Luppi.
- GHETTI GAETANO - noleggio pellicole cinematografiche - G. D. Oddone - sentenza 21-3-1969 - Curatore avv. Vittorio Cavina.
- S.p.A. IMMOBILIARE BOE' - G. D. Moscato - sentenza 31-3-1969 - Curatore avv. Angelo Aufiero.
- SANGIORGI SILVANO ditta Silver Lux - G. D. Vannini - sentenza 14-4-1969 - Curatore dott. proc. Eziofranco Rol.
- GHERARDI EDOARDO - articoli fotografici - G. D. Oddone - sentenza 3/5 maggio 1969 - Curatore dott. proc. Luciano Scrivano.
- S. di fatto tra NOCENTINI RADAMES e TENNEMBAUM FANNY ditta « Galleria d'Arte Antica » - G. D. Oddone - sentenza 3/6 maggio 1969 - Curatore avv. Romano Gori.
- S.r.l. ARDEA FILM - G. D. Oddone - sentenza 10/16 maggio 1969 - Curatore dott. proc. Lina Musolino.
- CASTORI DINO - lavori edili - G. D. D'Apote - sentenza 7/8 maggio 1969 - Curatore avv. Angelo Stagni.
- S.r.l. MOBILMARKET - arredamenti - G. D. Oddone - sentenza 18-6-1969 - Curatore avv. Pietro Greco.
- TAGLIATTI ANGELO - centro studi arciteco - G. D. Oddone - sentenza 20-6-1969 - Curatore dott. proc. Piero Puppini.
- S.r.l. C.I.P.A. - prodotti alimentari - G. D. D'Apote - sentenza 24-6-1969 - Curatore avv. Luciano Grande.
- S.p.A. DONAVIA & NEGRI - G. D. De Gaetano - sentenza 26/27-6-1969 - Curatore avv. Marino Maschio.
- S.p.A. CAMBRI - G. D. De Gaetano - sentenza 26/27-6-1969 - Curatore avv. Alfredo Pasquariello.

- RICCIONI RUGGERO - commercio al minuto mobili - G. D. Oddone - sentenza 27-6-1969 - Curatore avv. Angelo Aufiero.
- ZERBINI ANGIOLINA - gestione bar ristorante - G. D. Chilleni - sentenza 3-7-1969 - Curatore avv. Marco Masetti.
- Soc. semplice « GALASSI & MINELLI » commercio mobili - G. D. Oddone - sentenza 4/6-8-1969 - Curatore avv. Gaetano Marturana.
- GRILLINI FRANCO - costruzioni edili - G. D. Oddone - sentenza 4/6-8-1969 - Curatore avv. Vincenzo Pecoraro.
- CARRA' ADA - trattoria - G. D. Vannini - sentenza 4/5-9-1969 - Curatore avv. Francesco Grillo.
- Soc. di fatto GARAGNANI DANTE e ALESSANDRO - articoli ferramenta - G. D. Oddone - sentenza 27/28-8-1969 - Curatore avv. Bruno Scagliarini.
- GAMBINI ROMA - commercio mobili - G. D. D'Apote - sentenza 22-10-1969 - Curatore dott. proc. Sergio Macchiagodena.
- PAGNONI ROBERTO - commercio al minuto confezioni - G. D. Chillemi - sentenza 16-10-1969 - Curatore dott. proc. Carlo Spagnolo.
- MASI IDA - trattoria della Grotta - G. D. D'Apote - sentenza 20/21-1-1969 - Curatore avv. Silvano Sereni.
- MONTANARI MARIO - lavori carpenteria - G. D. D'Apote - sentenza 20/21 novembre 1969 - Curatore avv. Silvano Sereni.
- BARBIERI FRANCO - materiale elettrico - G. D. Chillemi - sentenza 18/19 dicembre 1969 - Curatore avv. Roberto Pelliccioni.
- Soc. di fatto tra LILIANA FRASNEDI e MATILDE VOLONTE' Ved. FRASNEDI - G. D. Vannini - sentenza 7-1-1970 - Curatore avv. Elvio Bencivenni.
- MAZZA GIACOMO - esercizio caffè bar - G. D. D'Apote - sentenza 14-1-1970 - Curatore avv. Calisto Collinelli.
- MINGARDI MARCO - accessori profumeria - G. D. D'Apote - sentenza 20 gennaio 1970 - Curatore avv. Angelo Sabetta.
- S.a.s. PERVAN di PERI ENZIO & C. - cere pavimenti e detersivi - G. D. Oddone - sentenza 16-1-1970 - Curatore dott. proc. Giovanni Maria Quadri.
- Soc. RUGGERO RICCIONI & ROPA ROBERTO - G. D. Oddone - sentenza 16-1-1970 - Curatore avv. Angelo Aufiero.
- S.r.l. « RI.ME.TAL » - recupero rottami metallici - G. D. D'Apote - sentenza 16-1-1970 - Curatore avv. Calisto Collinelli.
- BORTOLOTTI VINCENZO - generi ortofrutticoli - G. D. D'Apote - sentenza 28-1-1970 - Curatore avv. Edda Stocchi.
- S.a.s. IMET di VERRUCCHI ELIGIO & C. - costruzione di serramenti in metallo - G. D. Oddone - sentenza 27-1-1970 - Curatore avv. Massimo Manaresi.
- MAIO GIORGIO - lavori di carpenteria - G. D. Oddone - sentenza 11-2-1970 - Curatore dott. proc. Bruno Bargellini.

UNA RETTIFICA

Nel precedente Bollettino (n. 4 del marzo 1969), il *Notiziario* (pag. 25) riferiva tra l'altro l'elenco delle Curatele fallimentari, relative al periodo dal 19 febbraio al 31 dicembre 1968, fra le quali figuravano due incarichi affidati all'avv. Lodovico Vincenzi (rispettivamente per la S.a.S. *Olmi Augusto*, sentenza 25-3-1968, e per *Olmi Augusto, Olmi Marina e Vannini Ada*, sentenza 31-8/4-9-1968). Al riguardo ci ha scritto il collega Vincenzi, chiedendo il precisare in particolare quanto segue:

« Se si esaminano attentamente i fascicoli 8776-8809-8813, relativi alla pronuncia di altrettanti fallimenti, si ricaverà che *il primo* concerne la S.a.s. OLMI AUGUSTO di Monterenzio, nonché l'Olmi in persona e la di lui sorella OLMI MARINA; *il secondo*, che è una estensione del primo, concerne la società di fatto tra i predetti Olmi Augusto e Marina e la loro madre VANNINI ADA ved. Olmi; *il terzo*, che è pure un'ulteriore estensione dal primo, concerne la società di fatto fra i predetti tre e BONOLI SECONDO.

Dette tre procedure, sorte con « connessione soggettiva o oggettiva », sono state riunite, sempre innanzi al G. D. Dott. Oddone.

Ora, non gli è che io abbia avuto affidato due o più incarichi di Curatela, come si sarebbe portati a ritenere attraverso la lettura dell'accennato notiziario, nell'anno 1968: io, dopo vent'anni di professione, ne ho ricevuto *soltanto uno*, che racchiude posizioni di diverse persone, appunto per estensione della sentenza dichiarativa di fallimento originaria. Osservo, inoltre, che è stata erroneamente impostata la notizia del fallimento « Olmi Augusto, Olmi Marina e Vannini Ada... sentenza 31/8-4/9-1968... »; sotto tale data, in realtà, si è avuta la sentenza estensiva del fallimento dai tre citati al BONOLI SECONDO (fascicolo n. 8813). »

Avv. LUDOVICO ANTONIO VINCENZI

I NOSTRI SCOMPARI NEL 1969

- Avv. ARIO COSTA (18 gennaio 1969).
- Avv. ARTURO GUIDI (10 febbraio 1969).
- Avv. CORVINI CARLO (20 febbraio 1969).
- Avv. PIETRO NASI (26 febbraio 1969).
- Avv. BENVENUTO CONTE (27 febbraio 1969).
- Avv. EGIDIO BENTIVENGA (23 marzo 1969).
- Avv. GIUSEPPE MAURO (27 aprile 1969).
- Avv. FRANCESCO CONCATO (17 giugno 1969).
- Avv. ISIDORO DE FRANCO (1 agosto 1969).
- Avv. ANTONIO PIZZOLI TABBONI (4 agosto 1969).
- Avv. CARLO CALEFFI (6 agosto 1969).
- Avv. GIORGIO VIOLA (31 agosto 1969).
- Avv. ITALO RICCI (18 dicembre 1969).

SI RACCONTA CHE

Un avvocato era lanciatisimo nella richiesta di attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti su altra aggravante, onde contenere l'inevitabile pena nei limiti di una sospensione condizionale; poiché insisteva a fare presente l'irreparabilità del danno personale che avrebbe riportato il cliente, se avesse dovuto effettivamente scontare la pena, mentre godendo del beneficio della « condizionale » avrebbe potuto dimenticare quell'errore, reinserirsi nella società, emendarsi, rifarsi una vita; e poiché proprio il tema del « rifarsi una vita » era stato trattato con molta passione, il Presidente non poté a meno di interrompere il difensore, per fargli presente che l'imputato aveva oramai una età piuttosto avanzata, per cui non appariva facilissimo che potesse « rifarsi una vita »:

— Vorrei ricordarle, avvocato, che l'imputato ha già 68 anni.

Il bravo difensore ebbe un attimo di perplessità; sembrava non potesse riprendersi dopo quella così semplice ma inoppugnabile argomentazione del Presidente; allora atteggiò il volto a sincero sgomento e commentò:

— Però, signor Presidente, come passa il tempo !

* * *

Un Sostituto Procuratore della Repubblica, notoriamente molto severo, chiese un giorno, con sincera convinzione, l'assoluzione dell'imputato con ampia formula. Il difensore, convintosi a sua volta della « tenuta » delle argomentazioni del P.M., si limitò ad « associarsi » a quelle conclusioni. Il Tribunale, dopo lunga meditazione, condannò l'imputato.

L'avvocato, un po' sconsolato, si rivolse al P.M. dicendogli:

— Vede? Oramai, quando chiede una assoluzione, non Le credono più.

* * *

In un « salotto » il discorso era caduto sul nome di alcuni avvocati bolognesi, dei quali i colleghi presenti dicevano, senza malizia alcuna, vizi e virtù.

— E l'avvocato... (fu chiesto ad un certo momento) com'è?

Uno dei presenti rifletté un attimo: voleva dire che quel tale non era cattivo avvocato, ma si dava troppe arie e sembrava non dimenticarsi mai di essere (secondo lui) un avvocato « arrivato »; e si espresse in questo indovinatissimo modo:

— Non è male; solo che gira in toga anche sotto al Pavaglione !